



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

All. 2  
DELIBERAZIONE N. 26/19  
DEL 10.06.2005

## *Testo del disegno di legge*

### INDICE DEGLI ARTICOLI

#### CAPO I

##### Disposizioni Generali

- Articolo 1            Finalità
- Articolo 2    Definizioni
- Articolo 3    Funzioni della Regione – Autorità di Bacino
- Articolo 4    Organi dell’Autorità di Bacino
- Articolo 5            Comitato istituzionale
- Articolo 6            Comitato tecnico
- Articolo 7    Piani di Bacino
- Articolo 8    Misure di salvaguardia
- Articolo 9    Disposizioni concernenti l’utilizzazione delle risorse idriche



## CAPO II

### Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Articolo 10 Istituzione, finalità e natura giuridica dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Articolo 11 Funzioni

Articolo 12 Programma delle attività

Articolo 13 Vigilanza e controllo

Articolo 14 Organi dell'Agenzia

Articolo 15 Direttore generale

Articolo 16 Collegio dei revisori dei conti

Articolo 17 Articolazione e organizzazione dell'Agenzia

Articolo 18 Ufficio di direzione e di staff

Articolo 19 Direttori tecnico-scientifici e direttore amministrativo

Articolo 20 Trattamento economico del direttore generale e dei direttori di area

Articolo 21 Personale e trattamento giuridico ed economico

Articolo 22 Assegnazione di beni

Articolo 23 Informazione, consultazione e partecipazione dell'opinione pubblica



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

All. 2  
DELIBERAZIONE N. 26/19  
DEL 10.06.2005

Articolo 24 Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna

Articolo 25 Osservatorio regionale sulle risorse idriche

Articolo 26 Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici

Articolo 27 Dotazioni finanziarie

CAPO III

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

Articolo 28 Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

Articolo 29 Compiti

Articolo 30 Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995

Articolo 31 Modifiche alla legge regionale n. 20 del 1995

Articolo 32 Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998

Articolo 33 Convenzione di gestione

Articolo 34 Entrate del soggetto gestore

CAPO IV



Norme per la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti che operano nella gestione delle risorse idriche

Articolo 35 Finalità

Articolo 36 Ambito soggettivo di applicazione

Articolo 37 Attività e comparti di separazione contabile

Articolo 38 Servizi comuni e condivisi

Articolo 39 Categorie di utenza

Articolo 40 Separazione amministrativa. Gestione delle attività

CAPO V

Norme transitorie e finali

Articolo 41 Norma finanziaria



## CAPO I

### Disposizioni Generali

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio da tutelare in quanto risorsa limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regola l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.
2. La presente legge disciplina funzioni e compiti primari per il governo delle risorse idriche sotto il profilo quantitativo e qualitativo, promuovendo e fornendo gli indirizzi per:
  - a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
  - b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso agricolo ed infine agli altri usi, garantendo, quale esigenza fondamentale, nei bacini idrografici di competenza il deflusso necessario alla vita negli alvei per non danneggiare in maniera permanente gli ecosistemi interessati;
  - c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione;
  - d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo ed industriale;
  - e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico multisetoriale regionale per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, nonché per la conservazione dei beni preposti all'uso ed alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità;
  - f) il miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;



- g) il raggiungimento degli obiettivi di qualità, mediante un approccio combinato per la gestione delle fonti puntuali e diffuse di inquinamento e degli usi delle acque;
  - h) la salvaguardia dell'approvvigionamento idrico dei soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate;
  - i) la definizione di politiche per il recupero dei costi dei servizi idrici per un uso sostenibile delle risorse ed il recupero del costo della risorsa, del costo ambientale dell'utilizzo e dei costi, industriali e finanziari dei relativi servizi, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000. Il livello e le modalità del recupero dei costi a carico delle utenze devono tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero stesso, come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.
3. La presente legge disciplina inoltre funzioni e compiti primari per il conseguimento dell'equilibrio idrogeologico del suolo, promuovendo e fornendo gli indirizzi per:
- a) la prevenzione del rischio idraulico e di frana garantendo, prioritariamente, la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture;
  - b) la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, delle aree limitrofe, delle zone umide e lacustri;
  - c) la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili e dei litorali;
  - d) la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idrauliche e degli impianti.

## Art. 2

### Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), l'intero territorio regionale è delimitato quale unico bacino idrografico di competenza della Regione e costituisce il Distretto Idrografico della Sardegna.
2. Il sistema idrico multisetoriale regionale è costituito dall'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema



complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento.

3. Le restanti infrastrutture sono pertanto ricomprese nei distinti sistemi idrici, volti agli usi singoli delle diverse categorie di utenza.
  
4. Ai fini delle presenti norme sono individuate le seguenti categorie di utenza:
  - a) usi civili
  
  - b) usi industriali
  
  - c) usi agricoli
  
  - d) usi ambientali
  
5. Il sistema regionale di opere idrauliche è costituito dall'insieme di opere che concernono le sistemazioni dell'alveo, il contenimento delle acque di fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua naturali e i manufatti per la regolazione dei corsi d'acqua.

### Art. 3

#### Funzioni della Regione – Autorità di Bacino

1. Spetta alla Regione, in armonia con le norme vigenti:
  - a) il potere di vigilanza e di sostituzione nei confronti dei soggetti responsabili della redazione e dell'attuazione della pianificazione regionale in materia di risorse idriche, tutela delle acque e difesa del suolo;
  
  - b) il coordinamento delle attività attuate ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale, nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi;



- c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli altri soggetti e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;
  - d) la disciplina degli usi delle acque ed il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica ;
  - e) la disciplina del sistema idrico multisettoriale regionale e delle opere che lo costituiscono;
  - f) la regolazione economica dei servizi idrici e la definizione degli indirizzi per i riversamenti dei corrispettivi per le forniture idriche tra i gestori dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi;
  - g) la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche classificate o classificabili di seconda categoria, anche con il concorso dei Consorzi di Bonifica attraverso specifici piani di bonifica e dei relativi programmi triennali di attuazione;
  - h) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico.
2. La Regione con la presente legge, in attuazione dei principi e delle finalità della legge n. 183 del 1989, istituisce un'unica Autorità di Bacino per l'insieme dei bacini regionali di cui al comma 1 dell'articolo 2.
3. L' Autorità del bacino regionale opera in conformità agli obiettivi della legge n. 183 del 1989, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, aventi per finalità:
- a) la conservazione e la difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;
  - b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;
  - c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;





- d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, e alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e del riequilibrio ambientale.
4. Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità del bacino regionale opera in collaborazione con gli Enti locali territoriali e gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

#### Art. 4

##### Organi dell'Autorità di Bacino

1. Sono organi dell' Autorità di Bacino:
- a) il Comitato istituzionale;
  - b) il Comitato tecnico;
  - c) l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna.

#### Art. 5

##### Comitato istituzionale

1. Le funzioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino sono esercitate dalla Giunta regionale.
2. Il Comitato istituzionale ha i seguenti compiti:
- a) definizione di criteri, metodi, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di bacino, in conformità agli indirizzi di cui all'art. 4 della legge 183/1989;



- b) elaborazione del Piano di bacino nonché dei programmi d'intervento attuativi del Piano di bacino e degli schemi previsionali e programmatici, di cui all' art. 31 della legge 183/1989;
- c) elaborazione del Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna, da svilupparsi con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE;
- d) proposta di normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, inerenti alle finalità di cui all' articolo 1;
- e) predisposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;
- f) controllo sulla attuazione del Piano di bacino, dei relativi programmi di intervento nonché degli indirizzi e direttive di cui alla lettera e).

## Art. 6

### Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) il direttore generale dell' Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di cui all' articolo 15 con funzioni di Presidente;
- b) i direttori generali degli assessorati regionali dei Lavori Pubblici e della Difesa dell' Ambiente;
- c) il direttore generale dell' l' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Sardegna (ARPAS);



- d) quattro esperti designati dalla Giunta Regionale due tra i dirigenti o funzionari regionali appartenenti alle competenti strutture tecniche dell'assessorato dei Lavori Pubblici e due dell'assessorato della Difesa dell'Ambiente;
  - e) cinque esperti designati dalla Giunta Regionale tra i dirigenti o funzionari regionali appartenenti rispettivamente alle competenti strutture tecniche degli assessorati dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Industria, degli Enti locali, finanze e urbanistica, dell'Igiene e sanità e dell' assistenza sociale e della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
  - f) tre esperti di elevato livello scientifico designati dalla Giunta regionale.
2. Alla nomina dei componenti del Comitato tecnico provvede il Presidente della Regione, sulla base delle designazioni dei soggetti competenti. I membri del Comitato, con l'esclusione dei direttori generali degli Assessorati dei Lavori Pubblici e della Difesa dell'Ambiente che ne fanno parte di diritto, durano in carica cinque anni.
  3. Il Comitato tecnico può essere regolarmente nominato quando siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
  4. Ai componenti del Comitato tecnico compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso delle spese di viaggio, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorità di bacino nazionali in base all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.253 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183).
  5. Il Comitato tecnico per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino si avvale, in qualità di segreteria tecnico-operativa, dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di cui al Capo II.
  6. Il Comitato tecnico costituisce il supporto tecnico ed amministrativo del Comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:
    - a) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, al quale formula proposte;
    - b) attua le direttive del Comitato istituzionale.



## Art. 7

### Piani di Bacino

1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione e alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali dei territori interessati. Pertanto essi rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti ciascun bacino.
2. I piani di bacino devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque. Gli stessi hanno i contenuti di cui al comma 3 dell'articolo 17 della [legge n. 183/1989](#) e il carattere vincolante e prescrittivo di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 della [legge n. 183/1989](#).
3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 2.
4. Il piano di bacino generale può emendare e/o modificare singoli piani di sottobacino e piani stralcio.
5. Ai fini dell'adozione e dell'attuazione dei piani e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale la Regione, con il supporto tecnico operativo del comitato tecnico e dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna di cui al Capo II, convoca una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali alle quali partecipano le province ed i comuni interessati.
6. Il progetto di piano, sia esso generale, relativo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore funzionale, è adottato dal Comitato istituzionale con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi dei Geni Civili della Regione e presso le sedi delle Province per la consultazione per trenta giorni. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.
7. Le osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate all'Autorità di Bacino, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 6. Entro i successivi novanta giorni l'Autorità di bacino, sulla base delle osservazioni pervenute, formula un parere e propone al Comitato istituzionale l'approvazione del progetto di piano, sentito il Comitato tecnico.



8. Il Comitato istituzionale, tenendo conto del parere espresso dalle Province territorialmente competenti sulle osservazioni pervenute, approva il piano, che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino regionale.
9. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365, le determinazioni assunte in sede di Comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
10. Entro un anno dall'approvazione del piano di bacino la Regione e gli enti locali provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti di piano e programmatici alle prescrizioni del piano stesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della [legge n. 183/1989](#).

#### Art. 8

##### Misure di salvaguardia

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, il Comitato istituzionale adotta misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della [legge n. 183/1989](#), come integrata dall'articolo 12, comma 3, del [decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398](#), convertito dalla [legge 4 dicembre 1993, n. 493](#).

#### Art. 9

##### Disposizioni concernenti l'utilizzazione delle risorse idriche

1. La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare comunque denominati, in corso ovvero di tutte le domande di concessione in istruttoria, in capo ad enti pubblici o a partecipazione pubblica, che utilizzino o prevedano l'utilizzo delle infrastrutture, degli impianti ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183 (Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80), nonché quelli realizzati con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, purché inseriti nel sistema idrico multisettoriale regionale.



2. Potrà essere assicurata agli attuali utilizzatori la possibilità di prelevare, per gli utilizzi settoriali della risorsa, in qualità di utenti del soggetto gestore di cui all'articolo 28, un quantitativo d'acqua pari a quello utilizzato in conformità al preesistente titolo di derivazione rilasciato o in fase di istruttoria, compatibilmente con le risultanze della procedura di revisione di cui al comma 3.
3. Con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e tenendo conto delle idroesigenze, delle disponibilità della risorsa, del minimo deflusso vitale, della salvaguardia delle falde e delle destinazioni d'uso compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, l'Agenzia, di cui al Capo II, provvede a proporre alla Regione prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative di tutti i titoli di utilizzazione di acque pubbliche, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
4. La Regione con apposite direttive disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
5. Le direttive di cui al comma 4 sono predisposte entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e sono approvate dalla Giunta regionale.

## CAPO II

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

### Art. 10

Istituzione, finalità e natura giuridica dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna



1. Al fine di garantire l'unitarietà della gestione delle attività di pianificazione, programmazione, regolazione nei bacini idrografici della regione viene istituita l'"Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna" di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia regionale opera in stretto raccordo con le altre strutture regionali competenti.
2. L'Agenzia ha la funzione di segreteria tecnico-operativa e di struttura di supporto logistico-funzionale dell'Autorità di Bacino e di struttura tecnica per l'applicazione delle norme previste dalla direttiva 2000/60/CE. A tal fine svolge compiti istruttori, di supporto tecnico, operativo e progettuale alle funzioni di regolazione e controllo proprie della Regione e realizza una attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale.
3. L'attività dell'Agenzia è funzionale al perseguimento dell'obiettivo regionale di assicurare la difesa del suolo, la tutela delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi connessi ad uno sviluppo sostenibile ed è finalizzata a:
  - a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici per il fabbisogno idrico;
  - b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche sostenibili;
  - c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico;
  - d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
  - e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità;
  - f) contribuire a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo.
4. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale.
5. L'Agenzia ha sede a Cagliari.



## Art. 11

### Funzioni

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia:
  - a) promuove la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua;
  - b) sviluppa e sostiene azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico;
  - c) individua e promuove la ricerca e l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
  - d) propone alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie per una corretta gestione delle risorse idriche ed in particolare si attiva per la gestione delle crisi idriche;
  - e) promuove la partecipazione attiva delle categorie interessate, degli utenti e delle loro associazioni alle fasi attuative della presente legge e agli interventi di riqualificazione ambientale e di riorganizzazione del servizio idrico multisettoriale regionale.
  
2. l'Agenzia cura gli adempimenti dell'Autorità di bacino e, in particolare, del Comitato tecnico, fornendo il supporto tecnico, organizzativo e finanziario per il suo funzionamento, e predispone, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza, inoltrando gli atti al Comitato tecnico:
  - a) i progetti di Piano di bacino e dei relativi Piani Stralcio di cui alla legge n. 183 del 1989;
  - b) un'analisi delle caratteristiche del distretto idrografico della Sardegna, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, per procedere ad un esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e per definire un'analisi economica dell'utilizzo idrico;





- c) gli elaborati per istituire e aggiornare i registri delle aree protette, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 6 della direttiva 2000/60/CE;
- d) il progetto del Piano di Gestione del Distretto Idrografico di cui all'articolo 24;
- e) l'aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti;
- f) gli indirizzi e gli obiettivi per l'elaborazione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario relativi al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale che sarà predisposto dal soggetto gestore di cui all'articolo 28. I programmi ed il piano finanziario saranno approvati dalla Giunta regionale;
- g) la carta dei servizi inerente al servizio idrico multisettoriale regionale ed esercita le attività di verifica e controllo riguardante il raggiungimento dei requisiti e degli standard prefissati nella carta dei servizi;
- h) la convenzione di gestione ed il relativo disciplinare regolante le attività del soggetto gestore di cui all'articolo 28.
- i) il sistema regionale dei corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua grezza all'ingrosso per gli usi multisettoriali di cui all'articolo 26;
- j) le attività operative ed istruttorie relative alle funzioni della Regione in materia di Servizio Idrico Integrato a termini della legge n. 36 del 1994 e delle leggi regionali 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e 7 maggio 1999, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29) e successive modifiche ed integrazioni;
- k) i programmi di monitoraggio dello stato di qualità delle acque, con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico, ai sensi della legge n. 36 del 1994 e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica, concordando l'attuazione con l'ARPAS, secondo le modalità di collaborazione previste dalla Giunta regionale, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo dell'ARPAS;



- l) i pareri sulle domande di concessione idrica di particolare rilevanza;
  - m) i criteri e gli obblighi per l'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivata o restituita;
  - n) specifiche norme sul risparmio idrico con specifico riferimento al settore agricolo.
3. L'Agenzia procede, entro sei mesi dalla sua istituzione, all'identificazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, da affidare al soggetto gestore di cui all'articolo 28. Le opere identificate sono dichiarate di competenza regionale con appositi decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. L'Agenzia provvede, inoltre, a:
- a) organizzare e gestire l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche di cui all'articolo 25;
  - b) ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con le attività di cui ai commi precedenti.

## Art. 12

### Programma delle attività

1. L'Agenzia svolge le proprie attività sulla base di programmi pluriennali e annuali, coerenti con gli indirizzi impartiti dalla Regione. Il programma pluriennale, con valenza triennale, fornisce un quadro previsionale delle tipologie degli interventi, delle risorse necessarie, dei tempi e dei risultati attesi. Il programma annuale indica gli obiettivi, gli interventi, le risorse, nonché il sistema di verifica dei risultati.
2. L'Agenzia, nella predisposizione degli atti di programmazione, è tenuta ad attivare forme di consultazione con gli enti locali.



## Art. 13

### Vigilanza e controllo

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale.
2. Il controllo preventivo viene esercitato dalla Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali), limitatamente agli atti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 4 dell'articolo 15 della presente legge.
3. Il controllo consiste nell'accertamento della conformità dell'atto alle norme legislative e regolamentari, nonché nella valutazione della coerenza dell'atto con gli obiettivi generali e le priorità strategiche definite dalla Giunta regionale nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione regionali.
4. Si estende all'Agenzia il controllo di gestione previsto dell'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

## Art. 14

### Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
  - a) il direttore generale;
  - b) il collegio dei revisori.

## Art. 15



Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni, prorogabili una sola volta. In fase di prima attuazione, il direttore generale è nominato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  
2. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali di cui all'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, o tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita nella direzione di sistemi organizzativi complessi di medie e grandi dimensioni nei tre anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al medesimo soggetto.
  
3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-finanziaria.
  
4. Il direttore generale in particolare provvede:
  - a) all'indirizzo e al coordinamento delle strutture, nonché all'assegnazione alle stesse delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal bilancio e dal programma, e alla verifica del loro utilizzo;
  
  - b) alla nomina, con provvedimento motivato, dei direttori di area di cui all'articolo 19;
  
  - c) alla predisposizione e all'approvazione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi pluriennali ed annuali di attività, del conto consuntivo e alla loro trasmissione alla Presidenza per la presentazione alla Giunta regionale entro i termini stabiliti;
  
  - d) alla redazione di una relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell'anno precedente e di un rapporto annuale sullo stato dei servizi idrici, sulle caratteristiche quantitative e qualitative dei corpi idrici e sull'assetto idrogeologico del territorio in Sardegna e alla loro trasmissione al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 per la presentazione alla Giunta regionale. Tale relazione dovrà essere redatta in collaborazione, per le materie di competenza, con l'ARPAS;
  
  - e) alla predisposizione e approvazione del regolamento interno di organizzazione che definisce in particolare: i compiti e le funzioni dell'Agenzia e dei suoi organi; le modalità di funzionamento della struttura; i rapporti con i soggetti esterni; le modalità per



garantire i servizi istituzionali alla Regione e agli enti locali; la definizione della pianta organica;

- f) alla predisposizione e approvazione del regolamento di contabilità che preveda una contabilità di tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale;
  - g) alla stipula di convenzioni con soggetti esterni;
  - h) ad assicurare l'uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche.
5. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, previa diffida, nomina un commissario ad acta qualora il direttore generale dell'Agenzia non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza.
6. Tutte le determinazioni adottate dal direttore generale dell'Agenzia sono affisse per quindici giorni consecutivi in un apposito albo pretorio istituito nella sede centrale dell'Agenzia. Le determinazioni relative agli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 4 dopo la loro esecutività devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Agenzia.
7. Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal più anziano d'età. Decorsi sei mesi dal verificarsi dell'assenza o dell'impedimento si procede alla sostituzione con la contestuale nomina, con decreto del Presidente della Regione, di un commissario straordinario per la gestione del periodo di vacanza.
8. Nei casi in cui la gestione evidenzia una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi o di mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dello stesso Presidente, previa contestazione, provvede alla revoca del direttore generale, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro, e alla sua sostituzione. Per la gestione del periodo di vacanza si applica la stessa procedura di cui al comma 7. Al direttore generale si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998.
9. In fase di prima applicazione il direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, provvede:
- a) ad una ricognizione che permetta di definire gli obiettivi dell'attività e sulla base di questi, la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'Agenzia;



- b) alla presentazione alla Giunta regionale, che l'approva entro quindici giorni, di una relazione sui risultati della ricognizione contenente la definizione della dotazione organica;
  - c) alla nomina dei direttori di cui alla lettera b) del comma 4.
10. Il direttore generale entro i sei mesi successivi alla ricognizione provvede agli adempimenti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 4.

#### Art. 16

##### Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dello stesso Presidente scelti tra i revisori iscritti nel registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2. I revisori dei conti durano in carica per un periodo di tempo di tre anni, rinnovabili una sola volta e non sono revocabili salvo che per gravi inadempimenti e per violazioni alle norme di legge. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sono definiti i compiti del collegio dei revisori e i compensi spettanti ai suoi componenti.
4. La prima riunione del collegio dei revisori è convocata dal suo presidente entro trenta giorni dal decreto di nomina dei suoi componenti.

#### Art. 17

##### Articolazione e organizzazione dell'Agenzia



1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'Agenzia è organizzata in una in una direzione centrale e in cinque direzioni di area denominate:
  - a) pianificazione;
  - b) tutela delle acque;
  - c) gestione integrata delle risorse idriche;
  - d) difesa del suolo;
  - e) area finanziaria e amministrativa.

## Art. 18

### Ufficio di direzione e di staff

1. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza il direttore generale si avvale dell'ufficio di direzione e dell'ufficio di staff.
2. L'ufficio di direzione è costituito dai direttori delle aree tecnico-scientifiche e amministrativa. L'ufficio collabora con il direttore generale alla predisposizione degli atti di cui al comma 4 dell'articolo 15.
3. L'ufficio di staff è costituito dal personale di segreteria e da personale di comprovata esperienza nelle specifiche funzioni di competenza della direzione generale, scelto tra i dipendenti dell'Agenzia. La revoca o la scadenza del mandato del direttore generale comporta la decadenza dello staff.
4. Le funzioni dell'ufficio di staff e di direzione sono disciplinati dal regolamento di organizzazione.



Art. 19

Direttori tecnico-scientifici e direttore amministrativo

1. I direttori tecnico-scientifici e il direttore amministrativo coordinano le attività dell'Agenzia nelle aree di rispettiva competenza.
2. Il direttore generale, con provvedimento motivato, nomina i direttori scegliendoli tra i dirigenti dell'Amministrazione o degli enti regionali, di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, tra soggetti esterni di cui all'articolo 29 della medesima legge o tra il personale dipendente dell'Agenzia con i seguenti requisiti:
  - a) direttore tecnico-scientifico: laurea in discipline tecnico-scientifiche e attività di direzione e di responsabilità svolta per almeno tre anni consecutivi presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione, deputate allo svolgimento di attività di prevalente interesse dell'area di riferimento;
  - b) direttore amministrativo: laurea in discipline giuridiche o economiche e attività di qualificata direzione amministrativa svolta per almeno tre anni consecutivi presso enti o strutture pubbliche e private di media o grande dimensione.
3. Il direttore tecnico-scientifico e il direttore amministrativo durano in carica quanto il direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.

Art. 20

Trattamento economico del direttore generale e dei direttori di area

1. Al direttore generale, ai direttori tecnico-scientifici e a quello amministrativo si applica, sulla base di contratti individuali di diritto privato di durata quinquennale, il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti regionali:
  - a) direttore generale: retribuzione equiparata a quella di un direttore generale di Assessorato;





- b) direttore tecnico-scientifico e amministrativo: retribuzione equiparata a quella di un direttore di servizio di Assessorato;
2. L'incarico comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno, non è compatibile con attività professionali ed incarichi elettivi e di vigilanza e, per i pubblici dipendenti, è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo dall'ente di appartenenza, senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.

## Art. 21

### Personale e trattamento giuridico ed economico

1. Fino all'adozione dei provvedimenti di inquadramento nell'Agenzia del personale e di trasferimento dei beni, conseguenti alla ricognizione di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 15, l'Agenzia si avvale per le proprie funzioni, sulla base di apposite convenzioni, di personale dell'Amministrazione o degli enti regionali.
2. Il direttore generale, ultimata la ricognizione di cui all'articolo 15, comma 9, definisce la dotazione organica e predispose il regolamento di organizzazione, comprensivo della pianta organica, e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
3. Entro due mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 2, il personale operante nelle strutture della Regione, degli enti strumentali della Regione che svolge, alla data di costituzione dell'Agenzia, attività inerenti alle competenze delle aree funzionali di cui all'articolo 3, comma 3, può chiedere di essere assegnato all'Agenzia.
4. Entro i successivi due mesi il direttore generale formula all'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, che la approva entro quindici giorni, la proposta di mobilità per il personale di cui al comma 3.
5. Alla mobilità del personale di cui al comma 4 si provvede con decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, sentiti gli Assessori competenti;
6. I posti di organico, non coperti dopo l'attivazione dei provvedimenti di mobilità di cui al comma 5, saranno assegnati mediante concorsi pubblici.



7. Al personale dell'Agenzia si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto dei dipendenti regionali; ad essi è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.
  
8. Il personale dell'Agenzia non può assumere, a favore di soggetti terzi, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori nelle attività di competenza della legge 183/1989; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale secondo i criteri individuati nel regolamento di organizzazione.

## Art. 22

### Assegnazione di beni

1. A seguito della ricognizione di cui al comma 9 dell'articolo 15 sono assegnati all'Agenzia i beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture e le dotazioni finanziarie riguardanti l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11:
  - a) della Regione, degli enti regionali;
  
  - b) di altri enti, organismi pubblici e società di capitali se tali beni sono di proprietà della Regione.
  
2. I beni di cui al comma 1 sono assegnati all'Agenzia con decreto del Presidente della Regione.
  
3. Entro un anno dall'avvio dell'attività dell'Agenzia, in corrispondenza dell'approvazione del suo primo programma pluriennale e annuale, il Presidente della Regione, sulla base della relazione del direttore generale di cui al comma 4, lettera d), dell'articolo 15, può disporre con proprio decreto il trasferimento all'Agenzia di ulteriori risorse e strutture degli enti e organismi di cui al comma 1 del presente articolo.



Art. 23

Informazione, consultazione e partecipazione dell'opinione pubblica

1. L'Agenzia ispira le proprie attività ai principi di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE promuovendo la partecipazione attiva di tutte le parti interessate nella predisposizione degli atti di propria competenza.
2. Per il diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia che saranno esplicitamente indicate nel regolamento interno di cui all'articolo 15, comma 4, lettera e). Lo stesso regolamento deve altresì prevedere la creazione di un ufficio specificamente addetto anche a garantire la disponibilità delle informazioni e della documentazione disponibile in tutte le strutture dell'Agenzia.
3. Ai fini della sensibilizzazione della popolazione, l'Agenzia formula e divulga, anche attraverso organi di informazione, una relazione annuale sullo stato dei bacini idrografici e dei servizi idrici in base ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività di competenza nell'anno precedente.
4. La Regione, per assicurare la piena rappresentatività degli interessi presenti sul territorio, istituisce un Comitato di consultazione con il compito di garantire e facilitare le politiche di informazione e partecipazione pubblica, favorendo un adeguato coinvolgimento attivo dei portatori di interesse nella formazione degli atti di pianificazione. Il Comitato è composto da:
  - a) il Presidente della Regione o suo delegato, con funzioni di presidente;
  - b) i Presidenti delle province o loro delegati;
  - c) il Presidente dell'Autorità d'ambito o suo delegato;
  - d) quattro rappresentanti designati dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
  - e) due rappresentanti designati d'intesa tra le principali associazioni di protezione ambientale;
  - f) due rappresentanti designati d'intesa tra i Consorzi di Bonifica della Sardegna;



- g) due rappresentanti designati d'intesa tra le principali organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo;
  - h) un rappresentante designato d'intesa tra le principali organizzazioni sindacali;
  - i) un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore artigianale e industriale.
5. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 4, entro trenta giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Regione.
6. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
7. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore Generale dell'Agenzia. Possono essere altresì invitati i Dirigenti dell'Agenzia, nonché i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
8. I componenti del Comitato di cui alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 4 durano in carica cinque anni.
9. Il Comitato si riunisce di norma ogni semestre ed ogni qualvolta ne chiedi la convocazione il suo Presidente, ovvero un terzo dei suoi componenti.
10. Il Comitato si esprime in merito alle procedure proposte dall'Agenzia in materia di informazione, partecipazione e consultazione pubblica, individuando i punti di forza della partecipazione, gli obiettivi da raggiungere, i benefici in termini di attenuazione e prevenzione dei conflitti.
11. Il Comitato definisce annualmente gli indirizzi relativi alle modalità di consultazione e di raccolta delle osservazioni degli utenti per la elaborazione del Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici di cui all'articolo 26.

#### Art. 24

Piano di gestione del distretto idrografico della Sardegna



1. Il piano di gestione del distretto idrografico, di seguito piano di gestione, da sviluppare con le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela e dell'uso delle acque, con il quale, coerentemente con la pianificazione generale della Regione, anche in qualità di Autorità di Bacino, sono individuate le misure e gli interventi necessari ad assicurare la tutela qualitativa e quantitativa dei corpi idrici e il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, secondo il modello della programmazione integrata e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. Il piano di gestione è articolato per bacini e sottobacini, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. Il piano di gestione, che concorre all'attuazione dei programmi comunitari e nazionali in materia di sviluppo sostenibile, persegue obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici attraverso la valutazione e l'intervento congiunto sugli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.
3. Il piano di gestione è elaborato dall'Agenzia sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Regione. Il piano di gestione è sottoposto a revisione ogni tre anni.
4. Il piano di gestione comprende il programma di tutela e uso delle acque con il quale sono individuate le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo.
5. Il programma di tutela e uso delle acque è integrato dalla valutazione ambientale condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE.
6. L'Agenzia promuove la partecipazione attiva all'elaborazione, aggiornamento e revisione del piano, da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate, secondo le previsioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.
7. Il Piano di gestione costituisce un Piano stralcio di bacino con le caratteristiche e le procedure di approvazione e attuazione di cui all'articolo 7.

#### Art. 25

#### Osservatorio regionale sulle risorse idriche

1. Presso l'Agenzia è istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche.



2. La Regione attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:
- a) l'integrazione e la raccolta unitaria delle informazioni relative al sistema delle acque interne, compresi gli ambiti fluviali e lacustri;
  - b) la condivisione delle informazioni da parte di tutti gli enti competenti in materia, al fine di favorire una gestione coerente e integrata delle risorse idriche;
  - c) la raccolta omogenea delle informazioni necessarie per l'alimentazione delle banche dati nazionali ed europee;
  - d) la realizzazione di strumenti informatici di supporto alle decisioni e di monitoraggio in ordine all'impatto degli interventi;
  - e) la realizzazione di servizi informativi per la diffusione di dati ed elementi conoscitivi del territorio;
  - f) il raccordo e l'integrazione dei dati e delle informazioni con il Sistema Informativo Regionale per il monitoraggio Ambientale gestito dall'ARPAS.
3. L'Agenzia promuove le opportune intese volte a raggiungere un elevato grado di integrazione delle informazioni in materia di risorse idriche.

#### Art. 26

##### Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici

1. La Giunta regionale stabilisce annualmente i criteri per l'attuazione del sistema di definizione dei contributi al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua all'ingrosso sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto:
- a) dell'esigenza di incentivare la conservazione ed il risparmio della risorsa idrica per conseguire l'obiettivo di una gestione sostenibile;



- b) degli investimenti infrastrutturali effettuati e da effettuare, che contribuiscono al miglioramento della produttività, della qualità e dell'organizzazione del servizio idrico di gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;
  - c) dell'obiettivo di unificare i criteri di determinazione dei corrispettivi economici relativi al servizio di approvvigionamento idrico dal sistema idrico multisettoriale regionale sull'intero territorio per categorie di utenze omogenee;
  - d) delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi per le diverse categorie di utenza;
  - e) dell'esigenza di graduare nel tempo le eventuali variazioni dei contributi territorialmente vigenti al recupero dei costi.
2. L'Agenzia elabora il "Piano per il recupero dei costi relativi ai servizi idrici" per l'acqua all'ingrosso, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e lo propone all'approvazione della Giunta regionale tramite il Comitato Tecnico di cui all'articolo 6, ripartendo i costi tra i diversi settori di utilizzazione suddivisi almeno nelle categorie di utenza di cui al comma 4 dell'articolo 2.
3. I corrispettivi economici per la fornitura dell'acqua all'ingrosso sono riscossi dal soggetto gestore di cui all'articolo 28.
4. Gli organismi competenti della distribuzione delle risorse settoriali, che usufruiscono delle risorse idriche rese disponibili dal sistema idrico multisettoriale regionale, provvedono di conseguenza ad adeguare i rispettivi recuperi economici a carico degli utenti in relazione a quanto stabilito dal Piano di cui al presente articolo.

## Art. 27

### Dotazioni finanziarie

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:
- a) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia;



- b) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'Agenzia;
  - c) introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
  - d) finanziamenti statali e comunitari;
  - e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
2. Il contributo annuale di cui al comma 1, lettera a), viene stabilito con legge finanziaria annuale.
3. In sede di prima applicazione si procederà alla riduzione degli oneri finanziari iscritti ai pertinenti capitoli del bilancio regionale per le spese delle attività trasferite all'Agenzia.

### CAPO III

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

#### Art. 28

Soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale

1. Per gli scopi di cui all'articolo 29, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Autonomo del Flumendosa è trasformato in "Flumendosa - Ente delle risorse idriche della Sardegna", di seguito denominato EAF Sardegna, quale ente strumentale della Regione per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale.
2. L'ente provvede alla realizzazione, alla gestione e alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 2, comma 2, e affidati in concessione dalla Regione e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni della Regione per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché quelli già di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa.





3. La titolarità delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimane in capo alle Regione, mentre la relativa gestione è attribuita all'EAF Sardegna.

## Art. 29

### Compiti

1. L'attività di EAF Sardegna ha per oggetto:
  - a) la gestione unitaria del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 2, comma 2;
  - b) la progettazione, realizzazione e la gestione degli impianti e delle opere, di cui alla lettera a);
  - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, di cui alla lettera a);
  - d) la predisposizione dei programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento idrico multisettoriale regionale;
  - e) la riscossione dei corrispettivi per il recupero dei costi del servizio idrico, per il sistema di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua all'ingrosso, dalle utenze idriche settoriali sulla base del Piano di cui all'articolo 26;
  - f) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione, dagli Enti locali e da altri soggetti pubblici e privati coerenti con le attività di cui alle lettere precedenti e con riferimento alle attività di realizzazione delle opere pubbliche.
2. Le norme statutarie di EAF Sardegna sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici sentita la competente Commissione consiliare.



3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede a modificare lo Statuto dell'Ente in relazione alle modifiche introdotte dalla presente legge.
  
4. L'Ente procede, in via prioritaria e preliminare, a costituire l'inventario puntuale degli elementi del sistema idrico multisettoriale regionale individuato dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, ed a verificare lo stato delle infrastrutture, degli impianti, delle opere, nonché a certificare la consistenza dei beni e delle risorse patrimoniali di proprietà e assegnati per lo svolgimento del servizio, anche al fine di determinare le necessità finanziarie per gli interventi e la manutenzione straordinaria necessari.
  
5. L'EAF Sardegna proseguirà nella gestione di tutte le opere e tutti gli impianti ad uso multisettoriale di competenza dell'Ente Autonomo del Flumendosa. Le restanti opere ed i restanti impianti del sistema idrico multisettoriale regionale di cui all'articolo 11, comma 3, sono affidati all'EAF Sardegna che provvederà a gestirli anche attraverso convenzioni di gestione, di cui all'articolo 33, con i soggetti titolari delle gestioni esistenti.

#### Art. 30

##### Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1995

1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, la parte denominata

“Ente Autonomo del Flumendosa (EAF);”

è sostituita dalla seguente:

“Flumendosa - Ente delle risorse idriche della Sardegna (EAF Sardegna);”.

#### Art. 31



Modifiche alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

1. Nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 1995, la parte denominata

“Ente Autonomo del Flumendosa (EAF)”

è sostituita dalla seguente:

“Flumendosa - Ente delle risorse idriche della Sardegna (EAF Sardegna)”.

2. L'articolo 24 della legge regionale n. 20 del 1995 è così sostituito:

“Art. 24


EAF Sardegna

1. Il Consiglio di amministrazione del Flumendosa - Ente delle risorse idriche della Sardegna (EAF Sardegna) è composto da un Presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3.
2. Uno dei membri è prescelto dalla Giunta regionale in un elenco di almeno tre nomi proposto dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia;
3. Il secondo membro è prescelto dalla Giunta regionale in un elenco di almeno tre nomi proposto dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.”

3. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 20 del 1995, la parte denominata

“- Ente Autonomo del Flumendosa (EAF)”

è sostituita dalla seguente:



“- Flumendosa - Ente delle risorse idriche della Sardegna (EAF Sardegna)”.

#### Art. 32

##### Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998

1. Nel comma 1 dell'articolo 69 della legge n. 31 del 1998 la lettera l) è così sostituita:

“l) Flumendosa - Ente delle risorse idriche della Sardegna (EAF Sardegna);”.

#### Art. 33

##### Convenzione di gestione

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, l'attività di gestione di singoli segmenti di opere ed impianti del sistema idrico multisettoriale regionale può essere affidata all'attuale soggetto titolare della gestione, previa stipula di apposita convenzione con EAF Sardegna. Al medesimo soggetto può essere affidata anche l'attività della manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti.
2. La convenzione di cui al comma 1 è stipulata sulla base di una convenzione tipo e relativo disciplinare approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dei Lavori pubblici.
3. La convenzione di cui al comma 1 determina i servizi che vengono affidati al concessionario, gli obiettivi e gli standard qualitativi e quantitativi che i servizi debbono assicurare, le modalità per la loro organizzazione, nonché le modalità di manutenzione delle opere e degli impianti.
4. La convenzione determina il corrispettivo, a copertura degli oneri sostenuti, da assicurare al soggetto gestore del servizio idrico e disciplina le modalità di corresponsione.



Art. 34

Entrate del soggetto gestore

1. L'entrate del soggetto gestore sono costituite da:
  - a) il corrispettivo economico per la fornitura dell'acqua all'ingrosso di cui all'articolo 26, comma 3;
  - b) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati al soggetto gestore;
  - c) introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di altri enti e organismi pubblici;
  - d) finanziamenti statali e comunitari;
  - e) ogni altro finanziamento acquisito in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività.
2. La Regione, sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino, del Piano di Gestione di cui all'articolo 24 o di documenti pianificatori preliminari predisposti dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi al soggetto gestore, a parziale copertura dei costi del servizio idrico multisettoriale, al fine di tener conto delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero dei costi a carico dei soggetti utilizzatori delle risorse idriche come pure delle specifiche condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.
3. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel piano regionale di sviluppo e dei programmi operativi elaborati dall'Agenzia e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, può concedere incentivi e contributi a favore dell'Ente per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti alla gestione delle risorse idriche multisettoriali del distretto idrografico della Sardegna.
4. Il rilascio della concessione degli incentivi e contributi tiene conto delle seguenti priorità:
  - a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti multisettoriali;



- b) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
- c) attivazione di progetti che tendano al risparmio ed al recupero della qualità idrica;
- d) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, finalizzate al risparmio idrico.

#### CAPO IV

Norme per la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti che operano nella gestione delle risorse idriche

#### Art. 35

##### Finalità

1. Le presenti norme intendono perseguire la trasparenza dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei sistemi di approvvigionamento idrico per le diverse categorie di utenza mediante un appropriato sistema di individuazione e di separazioni, amministrativa e contabile, degli oneri afferenti alle attività svolte per garantire il servizio idrico. Gli oneri del servizio idrico devono essere totalmente distinti dagli oneri afferenti ad altre attività ed altri servizi svolti dai soggetti gestori, comprese le attività connesse alla difesa idraulica del territorio.
2. La separazione amministrativa e contabile persegue l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti operanti nel settore della gestione dei sistemi idrici, e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni assicurando tra l'altro la loro corretta disaggregazione ed imputazione per attività svolta, per area geografica e per categoria di utenza.



3. Le presenti norme dettano altresì le regole della corretta imputazione dei costi che i soggetti che operano nel settore della gestione dei sistemi idrici debbono applicare anche al fine della promozione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché della garanzia di adeguati livelli di qualità dei servizi in condizioni di economicità ed efficacia.

#### Art. 36

##### Ambito soggettivo di applicazione

1. Le norme del presente Capo si applicano ad ogni soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che operi in favore di una pluralità di categorie di utenza di risorse idriche, di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero che operi nel campo della gestione delle risorse idriche ed in altre e diverse attività.
2. Le norme del presente Capo non si applicano a soggetti affidatari della gestione del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'Ambito.

#### Art. 37

##### Attività e comparti di separazione contabile

1. Con riferimento alle attività nel campo della gestione delle risorse idriche, costituiscono attività e comparti di separazione contabile:
  - a) l'attività di produzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
    - 1) opere di presa e derivazione ad acqua fluente;
    - 2) dighe e relativi serbatoi di accumulo;
    - 3) pozzi e sorgenti;



- 4) impianti non convenzionali.
- b) L'attività di adduzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
- 1) adduzioni a pelo libero;
  - 2) adduzioni in pressione;
  - 3) impianti di sollevamento.
- c) L'attività di trattamento delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
- 1) trattamento delle acque per l'utilizzo;
  - 2) depurazione delle acque per lo scarico;
  - 3) depurazione delle acque per il riuso.
- d) L'attività di distribuzione delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
- 1) trasporto, accumulo e consegna;
  - 2) impianti di sollevamento.
- e) L'attività di misura delle risorse idriche, con i seguenti comparti:
- 1) installazione e manutenzione dei misuratori;
  - 2) rilevazione e registrazione dei flussi e dei consumi.
- f) L'attività di controllo della qualità delle risorse idriche, con i seguenti comparti:





- 1) installazione e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio;
  - 2) campionamento;
  - 3) analisi chimico-fisiche e biologiche.
2. Le attività di cui al comma 1 comprendono le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle opere e degli impianti.

#### Art. 38

##### Servizi comuni e condivisi

1. Le componenti non attribuibili dal soggetto in modo diretto alle attività di cui all'articolo 37 sono imputate ai servizi comuni.
2. Costituiscono servizi comuni:
  - a) pianificazione e controllo di gestione, contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna;
  - b) gestione finanziaria;
  - c) funzionamento degli organi legali e societari, inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
  - d) servizi del personale e delle risorse umane;
  - e) approvvigionamenti, acquisti, trasporti e logistica;
  - f) ricerca e sviluppo;



- g) servizi di ingegneria e di costruzione;
  - h) servizi immobiliari;
  - i) servizi informatici;
  - j) servizi di telecomunicazione;
  - k) altri servizi non compresi nel presente elenco.
3. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto e quantificabile alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi direttamente alle attività a cui si riferiscono.
4. Quando i costi di una funzione svolta da un servizio comune non sono attribuibili in modo diretto alle attività, il soggetto gestore assegna detti costi alle attività cui si riferiscono in modo proporzionale ai costi diretti imputati alle diverse attività.

#### Art. 39

##### Categorie di utenza

1. Quando il costo complessivo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore assegna detto costo direttamente alla categoria a cui si riferiscono.
2. Quando il costo di una attività svolta, distinto per comparti e gravato dei costi dei servizi comuni, non è attribuibile in modo diretto a una categoria di utenza, il soggetto gestore ripartisce detto costo fra le categorie di utenze interessate in modo proporzionale al volume annuo di acqua movimentato per ciascuna categoria di utenza.

#### Art. 40



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

All. 2  
DELIBERAZIONE N. 26/19  
DEL 10.06.2005

### Separazione amministrativa. Gestione delle attività.

1. Ai fini delle norme del presente Capo, il soggetto gestore organizza le attività di cui all'articolo 37, come se le stesse attività fossero svolte da imprese separate.

## CAPO V

### Norme transitorie e finali

#### Art. 41

##### Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2005; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria; gli stessi oneri fanno carico alla Unità Previsionale S01.014 di nuova istituzione del bilancio regionale per l'anno 2005 e alla Unità Previsionale di Base corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2005 sono introdotte le seguenti variazioni:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

All. 2  
DELIBERAZIONE N. 26/19  
DEL 10.06.2005

In diminuzione

03 – PROGRAMMAZIONE

U.P.B. S03.006 Fondo speciale per nuovi oneri legislativi di parte corrente

(Cap. 03030) (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11)

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della Tabella A allegata alla  
Legge finanziaria (art. 1, comma 7, L.R. 21 aprile 2005, n. 7)

2005 euro 300.000

In aumento

01- PRESIDENZA

Direzione 01

Servizio 01

U.P.B. S01.014 N.I. Titolo I (01.01)

Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

2005 euro 300.000